

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1489

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**AUGUSTO BATTAGLIA, CACCAVARI, TRUPIA ABATE, GIANNOTTI,  
BIRICOTTI GUERRIERI, CAMOIRANO ANDRIOLLO, CALZOLAIO,  
POLLASTRINI MODIANO, PERINEI, JANNELLI, GIANNA SERRA**

Interpretazione autentica del comma 3 dell'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, in materia di permessi in favore dei genitori di minori handicappati

*Presentata il 6 agosto 1992*

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'articolo 33 della legge n. 104 del 5 febbraio 1992 « Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate » introduce per la prima volta nella legislazione italiana agevolazioni per i lavoratori genitori di handicappati gravi.

Il comma 3, in particolare, consente alla lavoratrice madre o, in alternativa, al lavoratore padre o comunque a chi assiste una persona con *handicap* grave, parente o affine entro il terzo grado e convivente, di usufruire di tre giorni di permesso mensile, anche cumulabili.

Il provvedimento, molto atteso, tendeva nella volontà del legislatore a dare sollievo a situazioni familiari a rischio, in particolare a tante lavoratrici madri forte-

mente gravate dal doppio impegno lavorativo e domestico, ed assorbite più di ogni altro da carichi assistenziali in alcuni casi insostenibili.

Contrariamente alla volontà del legislatore, anche per una redazione imprecisa dell'articolo, con circolare del 26 giugno 1992 la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica ha affermato che tali permessi non debbono essere retribuiti. Tale dubbia interpretazione vanifica la sostanza della norma, legando il diritto ai permessi ad un danno economico per famiglie che già devono far fronte ai notevoli costi aggiuntivi che la presenza di un handicappato grave comporta.

In secondo luogo, tale interpretazione riduttiva blocca di fatto un nuovo, interessante e socialmente rilevante indirizzo legislativo che, sostenendo efficacemente la famiglia, tende a mantenere, in condizioni di maggiore serenità, nell'ambito del nucleo naturale, persone che altrimenti verrebbero prima o dopo drammaticamente espulse.

Per questi motivi non solo risulta opportuno, ma anche doveroso, attraverso un'interpretazione autentica, che il Parlamento ripristini con la massima urgenza un diritto faticosamente acquisito con anni di lotte dalle famiglie degli handicappati. In caso contrario un buon provvedimento si tradurrebbe nei fatti in un'autentica beffa.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

1. Al comma 3 dell'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, le parole: « hanno diritto a tre giorni di permesso mensile » devono interpretarsi nel senso che il permesso mensile deve essere comunque retribuito.